

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -  
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -  
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -  
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -  
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4626/2011 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore e Coordinatore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato CAIANIELLO SERGIO, giusta Determinazione Dirigenziale n. 75 del 7.12.2010 del Dirigente del Settore Economico e Finanziario e giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ISCHIA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell'avvocato VITOLO GIUSEPPE (Studio VIGLIONE - VITOLO), che lo rappresenta e difende, giusta determina dirigenziale n. 463 del 31.5.2011 e giusta procura in calce all'atto di costituzione;

- resistente -

avverso la sentenza n. 566/1/2009 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 28.9.09, depositata il 28/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2012 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Sergio Caianiello che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato Giuseppe Vitolo che si riporta agli scritti e deposita 1 cartolina A/R;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

E' stata depositata la seguente relazione:

1. L'IACP di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania 566/01/09 del 28 dicembre 2009 che rigettava l'appello dell'Istituto relativo all'applicazione ICI per l'anno 2003 in relazione ad immobili da esso posseduti.

2. Il Comune non si è costituito in giudizio.

3 Si propone l'accoglimento del primo motivo di ricorso in adesione alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 6556 del 27 aprile 2012) secondo cui per i periodi anteriori al 1 gennaio 2008 (data cui gli immobili in questione sono esenti da ICI ai sensi del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, convertito,

con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 126) agli immobili degli IACP (ora ACER) non spettava bensì l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), ma invece e soltanto la riduzione di imposta prevista dall'art. 8, 4 comma, medesimo D.Lgs. (Cass. Sez. un. 26 novembre 2008, n. 28160; sez. trib. 30 giugno 2010 n. 15444). Si deve poi presumere che gli alloggi di cui si discute siano gestiti dall'ente pubblico in conformità alla legge e quindi siano "regolarmente assegnati" (così come vuole la norma agevolativa), incombendo sull'ente impositore la eventuale prova contraria.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013